

Clausole valutative e Norme di rendicontazione

Regione Marche

EGGE REGIONALE	ARTICOLO
<p>18 aprile 1979, n. 17</p> <p>Titolo</p> <p>Legge dei lavori pubblici della Regione Marche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Dati statistici)</i></p> <p>Ai fini della programmazione del settore, gli enti competenti ad eseguire le opere trasmettono alla Regione informazioni statistiche relative alle fasi delle procedure per l'esecuzione delle opere stesse ed alla contabilità dei lavori.</p> <p>La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i modelli ed i termini per la trasmissione dei dati di cui al comma precedente.</p> <p>La giunta regionale assicura agli enti locali la piena disponibilità delle informazioni statistiche e la loro utilizzazione per una relazione annuale al consiglio regionale sullo stato di attuazione degli interventi nel settore.</p>
<p>24 marzo 1986, n. 6</p> <p>Titolo</p> <p>Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica - Sogesam S.p.A</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>La giunta regionale presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sull'attività svolta dalla società di cui all'articolo 1 e sui risultati ottenuti con particolare riguardo al rapporto tra l'attività della società e la politica regionale turistica e dei trasporti.</p>
<p>26 marzo 1990, n. 16</p> <p>Titolo</p> <p>Ordinamento del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 <i>(Rendicontazione)</i></p> <p>1. Gli enti delegati, ai sensi dell'articolo 118 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, entro il 31 maggio di ogni anno presentano alla giunta regionale un rapporto sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'ultimo anno formativo concluso in relazione agli obiettivi del piano regionale triennale della formazione professionale. La mancata presentazione del rapporto sospende l'erogazione dei fondi regionali assegnati.</p>

<p>sistema regionale di formazione professionale.</p>	<p>2. Omissis</p> <p>3. Omissis</p> <p>4. Le risultanze del rapporto di cui al comma 1 sono comunicate al consiglio regionale.</p>
<p>17 luglio 1996, n. 26</p> <p>Titolo</p> <p>Riordino del servizio sanitario regionale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>(Funzioni regionali)</i></p> <p>Comma 4. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sui risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale e sull'attività di vigilanza svolta, accompagnata da una analisi del rapporto tra costi dei servizi e relativi benefici.</p> <p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;"><i>(Strumenti della programmazione)</i></p> <p>Comma 7. La Giunta regionale, entro il 30 settembre, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, sullo stato di salute della popolazione, sullo stato di attuazione del Piano sanitario regionale, sull'andamento della spesa sanitaria e sull'attività dei servizi e presidi della regione che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi</p>
<p>15 novembre 1996, n. 46</p> <p>Titolo</p> <p>Contributi per l'attività inerente l'assistenza tecnica attuata dalla Finanziaria Regionale Marche S.p.A.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>Comma 4. Per gli anni successivi al 1996 la giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, stabilisce entro il 31 marzo gli indirizzi e le priorità ai quali deve attenersi l'attività della Finanziaria regionale Marche ed eroga il contributo entro trenta giorni dalla presentazione, da parte della stessa Finanziaria, del rapporto previsionale e della relazione illustrativa di cui al comma 5.</p> <p>Comma 5. La Finanziaria regionale Marche deve presentare alla Giunta e al Consiglio regionale entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione della Giunta regionale sugli indirizzi e le priorità di cui al comma 4, un rapporto previsionale circa l'utilizzo dei contributi ed una relazione illustrativa concernente lo stato d'attuazione delle attività programmate e l'utilizzo dei relativi contributi.</p>

<p>17 maggio 1999, n. 10</p> <p>Titolo:</p> <p>Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;"><i>(Rapporto sullo stato delle autonomie locali)</i></p> <p>Comma 1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato delle autonomie locali nella Regione.</p>
<p>25 maggio 1999, n. 13</p> <p>Titolo</p> <p>Disciplina regionale della difesa del suolo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;"><i>(Comitato istituzionale)</i></p> <p>1. Per l'unica Autorità di bacino di rilievo regionale, la Giunta regionale svolge le funzioni di Comitato istituzionale.</p> <p>Comma 4. Il Comitato istituzionale svolge le seguenti attività:</p> <p>----- OMISSIS-----</p> <p>h) approva e trasmette al Consiglio regionale la relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso.</p>
<p>22 ottobre 2001, n. 22</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p style="text-align: center;"><i>(Norme attuative)</i></p>

<p>Titolo</p> <p>Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato.</p>	<p>Comma 3. Dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni due anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio una dettagliata relazione sulla situazione complessiva degli impianti esistenti nel territorio regionale e sugli interventi effettuati in attuazione della presente legge.</p>
<p>14 novembre 2001, n. 28</p> <p>Titolo</p> <p>Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;"><i>(Relazione annuale al Consiglio regionale)</i></p> <p>1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.</p>
<p>16 dicembre 2005, n. 36</p> <p>Titolo</p> <p>Riordino del sistema regionale delle politiche abitative</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 sexiesdecies</p> <p style="text-align: center;"><i>(Destinazione dei proventi dei canoni)</i></p> <p>Comma 3. L'ente gestore trasmette annualmente alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e all'ente proprietario una relazione sull'utilizzazione dei proventi dei canoni.</p>
<p>2 ottobre 2006, n. 14</p> <p>Titolo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sessione comunitaria del Consiglio regionale)</i></p>

<p>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie</p>	<p>1. La Giunta regionale, entro il termine indicato al comma 2 dell'articolo 3, presenta al Consiglio regionale il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie nel quale sono esposti:</p> <p>a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 17 della legge 11/2005 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;b) lo stato di avanzamento dei programmi di competenza della Regione, con l'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione; c) gli orientamenti e le misure che si intendono adottare per l'attuazione delle politiche comunitarie per l'anno in corso;</p> <p>d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell'anno in corso.</p> <p>.</p>
<p>26 Febbraio 2008, n. 5</p> <p>Titolo</p> <p>Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB - e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;"><i>(Monitoraggio)</i></p> <p>1. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa contenente almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) il numero delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in Aziende; b) il numero delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in persone giuridiche di diritto privato;c) il numero delle Aziende derivanti dalla fusione di IPAB precedenti;d) il numero delle IPAB trasformate e il numero delle IPAB estinte, nonché i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale;e) le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione.</p> <p>2. A partire dal quarto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge medesima contenente almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) la consistenza patrimoniale e la capacità finanziaria delle Aziende; b) l'ambito territoriale di operatività delle Aziende e i settori d'intervento delle medesime;c) le eventuali criticità riscontrate nell'attività di monitoraggio e controllo sulle Aziende.</p> <p>3. La competente commissione consiliare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre al Consiglio regionale contenente gli indirizzi per l'attuazione della legge.</p>
<p>29 aprile 2008, n. 8</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;"><i>(Clausola valutativa)</i></p>

<p>Titolo</p> <p>Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale</p>	<p>1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza almeno biennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di promozione e sostegno del commercio equo e solidale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) le iniziative attivate dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d); b) la tipologia e l'entità dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonché l'indicazione dei soggetti beneficiari; c) in che misura i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, hanno inciso sullo sviluppo della rete del commercio equo e solidale nel territorio marchigiano; d) qual è stato l'andamento del mercato dei prodotti del commercio equo e solidale sotto l'aspetto temporale, anche in relazione alla differente tipologia dell'offerta; e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.</p>
<p>17 giugno 2008, n. 14</p> <p>Titolo</p> <p>Norme per l'edilizia sostenibile</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;"><i>(Clausola valutativa)</i></p> <p>1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza almeno biennale, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di promozione e sostegno dell'edilizia sostenibile che contenga risposte documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti: a) tipologia e entità dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c), nonché l'indicazione dei soggetti beneficiari; b) tipologia e numero degli strumenti cartografici adottati dagli enti locali e finanziati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d); c) modalità di gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 2, istituti di credito che hanno stipulato convenzioni con la Regione per l'istituzione del medesimo fondo ed il numero e la tipologia dei soggetti beneficiari; d) tipologia e entità degli incentivi concessi dai Comuni ai sensi dell'articolo 10, nonché l'indicazione dei beneficiari; e) in che misura la concessione dei suddetti contributi regionali ed incentivi comunali ha inciso sullo sviluppo di interventi di edilizia sostenibile nel territorio marchigiano; f) in quali provvedimenti relativi alla concessione dei finanziamenti statali, regionali e dell'Unione europea per la realizzazione o il recupero di immobili è stata riconosciuta priorità agli interventi che hanno utilizzato tecniche di edilizia sostenibile; g) se i corsi di specializzazione svolti abbiano consentito la formazione di un numero di professionisti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici adeguato alle esigenze di mercato; h) in quale misura si può valutare l'impatto della legislazione sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione e su quelle che producono materiali e componenti per l'edilizia; i) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e le possibili soluzioni</p>
<p>26 giugno 2008, n. 17</p> <p>Titolo</p> <p>Adesione della Regione ad enti, fondazioni,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;"><i>(Elenco)</i></p> <p>1. Presso la Giunta regionale è istituito l'elenco dei soggetti cui la Regione aderisce ai sensi della presente legge. L'elenco è comunicato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale unitamente alle quote versate annualmente ai soggetti cui la Regione aderisce.</p>

<p>associazioni, comitati ed altri organismi</p>	
<p>13 ottobre 2008, n. 28</p> <p>Titolo</p> <p>Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;"><i>(Comitato regionale di coordinamento)</i></p> <p>1. Presso il servizio regionale competente in materia di politiche sociali è istituito il comitato regionale di coordinamento, con funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.</p> <p>-----OMISSIS -----</p> <p>6. Oltre a quanto indicato al comma 1, il comitato:</p> <p>a) esercita attività di monitoraggio sull'attuazione della presente legge e presenta alla Giunta e all'Assemblea legislativa regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi;</p>
<p>18</p> <p>11 novembre 2008, n. 32</p> <p>Titolo</p> <p>Interventi contro la violenza sulle donne</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(Rapporto sul fenomeno della violenza)</i></p> <p>1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, entro il 10 novembre di ogni anno, un rapporto illustrativo sul fenomeno della violenza contro le donne nella regione Marche, nonché sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti.</p> <p>2. L'Assemblea legislativa è convocata, in apposita seduta, per l'esame del rapporto indicato al comma 1. La seduta è convocata nel mese di novembre di ogni anno. Alla seduta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esponenti delle associazioni femminili maggiormente rappresentative a livello regionale.</p>
<p>16 dicembre 2008, n.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p>

<p>36</p> <p>Titolo:</p> <p>Legge comunitaria regionale 2008</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Acquisti verdi)</i></p> <p>Comma 4. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione assembleare, con cadenza annuale, la relazione inerente il monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 3.</p>
<p>7 luglio 2009, n. 15</p> <p>Titolo:</p> <p>Norme in materia di delocalizzazioni e incentivi alle imprese</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;"><i>(Relazione annuale)</i></p> <p>1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.</p>
<p>03 aprile 2009, n. 11</p> <p>Titolo</p> <p>Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;"><i>(Piano regionale dello spettacolo)</i></p> <p>Comma 5. La Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea legislativa un rapporto sullo stato di attuazione del piano e sui risultati raggiunti con il precedente programma operativo, contestualmente all'approvazione del programma operativo annuale di cui all'articolo 7.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 7</p>

<p>09 febbraio 2010, n. 4</p> <p>Titolo</p> <p>Norme in materia di beni e attività culturali</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Piano regionale per i beni e le attività culturali)</i></p> <p>Comma 5. La Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea un rapporto sullo stato di attuazione del piano, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 9 e sulla base dei dati forniti dal sistema informativo regionale della cultura di cui all'articolo 20.</p>
<p>11 febbraio 2010, n. 8</p> <p>Titolo</p> <p>Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(Relazione sul fenomeno delle discriminazioni)</i></p> <p>1. La Giunta regionale, contestualmente alla presentazione del rapporto indicato all'articolo 2 bis della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne), presenta all'Assemblea legislativa, entro il 10 novembre di ogni anno, una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere nella regione Marche, nonché sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti.</p> <p>2. La relazione indicata al comma 1 è discussa in Assemblea contestualmente all'esame del rapporto indicato all'articolo 2 bis della l.r. 32/2008.</p> <p>3. Alla seduta assembleare indicata al comma 2 possono essere invitati a partecipare le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell'identità di genere operanti nelle Marche.</p>
<p>14 novembre 2011, n. 21</p> <p>Titolo</p> <p>Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in</p>	<p style="text-align: center;">Art. 48</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p> <p>6. La Giunta regionale presenta, a cadenza almeno triennale, alla competente commissione assembleare una relazione sulle verifiche e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo 34, comma 2, della presente legge.</p>

agricoltura	
<p>5 dicembre 2011, n. 24</p> <p>Titolo</p> <p>(Norme in materia di politiche giovanili)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;"><i>(Clausola valutativa)</i></p> <p>1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza triennale, all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) le risorse pubbliche, distinte per annualità e per settori di intervento, stanziare nella regione per le politiche giovanili; b) il numero dei giovani che hanno beneficiato degli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata; c) il numero degli accessi al Portale dei giovani; d) l'andamento dell'occupazione giovanile e gli effetti delle politiche incentivanti adottate dalla Regione, calcolati secondo la metodologia controfattuale; e) la presenza giovanile nelle amministrazioni locali e gli effetti delle politiche incentivanti calcolati secondo la metodologia controfattuale.</p> <p>2. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati e le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 9, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre all'Assemblea legislativa contenente gli indirizzi di attuazione della legge relativi agli anni successivi.</p> <p>3. L'Assemblea legislativa regionale, attraverso il Portale dei giovani, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.</p>
<p>23 luglio 2012, n. 23</p> <p>Titolo</p> <p>Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione.</p> <p>Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 "Interventi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;"><i>(Rapporto annuale sulla condizione femminile)</i></p> <p>1. La Giunta regionale predispone annualmente, in raccordo con la Commissione pari opportunità regionale, un rapporto sulla condizione delle donne nella regione. Il rapporto è trasmesso all'Assemblea legislativa.</p> <p>2. Il rapporto contiene in particolare informazioni e dati qualitativi e quantitativi sull'andamento demografico, sull'occupazione femminile, sui servizi esistenti, specie quelli tesi a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sui livelli di istruzione e formazione femminile, nonché un monitoraggio sulle azioni poste in essere dalla Regione in attuazione della presente legge.</p>

contro la violenza sulle donne”.	
<p>05 febbraio 2013, n. 3</p> <p>Titolo</p> <p>Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Attività di monitoraggio e relazione)</i></p> <p>1. Entro il 31 dicembre di ogni anno l’ASUR elabora una nota che dia conto dei dati relativi alla quantità, alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità, recuperate, restituite e donate ed alla loro distribuzione, ai fini del riutilizzo, nell’ambito del territorio di competenza, e la trasmette alla Giunta regionale.</p> <p>2. La Giunta regionale elabora i dati acquisiti dalla nota di cui al comma 1 e predispone una relazione sui risultati dell’attività regionale di recupero, restituzione, donazione, ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità, da presentare annualmente alla commissione assembleare competente in materia di sanità e sociale.</p>
<p>30 settembre 2013, n. 30</p> <p>Titolo "Limes" - Territori di confine - Proposte e progetti condivisi e cofinanziati per lo sviluppo e l'integrazione delle aree di confine</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;"><i>(Procedure)</i></p> <p>1. Le intese di cui all’articolo 2 sono stipulate dalla Giunta regionale e ratificate secondo le modalità stabilite dall’articolo 21 dello Statuto regionale.</p> <p>2. Dell’avvio delle procedure di cui al comma 1 è data comunicazione all’Assemblea legislativa regionale. La Giunta regionale assicura altresì un’informazione costante all’Assemblea legislativa sull’attuazione delle intese.</p>
09 ottobre 2014, n. 25	Art. 15

<p>Titolo</p> <p>Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Clausola valutativa)</i></p> <p>1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto da questa legge; b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate; c) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni indicate alla lettera a); d) le criticità emerse nell'attuazione di questa legge dal punto di vista organizzativo e funzionale; e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità di questa legge.</p> <p>2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente commissione assembleare, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.</p>
<p>16 febbraio 2015, n. 3</p> <p>Titolo</p> <p>Legge di innovazione e semplificazione amministrativa</p>	<p style="text-align: center;">Art. 45</p> <p style="text-align: center;"><i>(Clausola valutativa)</i></p> <p>1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa contestualmente alla presentazione della legge di semplificazione annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge che contenga almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) le azioni poste in essere per migliorare la qualità formale della normazione e semplificare il linguaggio normativo, con specifica indicazione del numero delle analisi tecnico normative condotte e degli strumenti diversi dalle suddette analisi adottati;</p> <p>b) le valutazioni ex ante ed ex post effettuate con specifico riferimento alle analisi condotte in attuazione di clausole valutative, alle metodologie di valutazione adottate, alla consistenza del personale addetto alla funzione;</p> <p>c) le azioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi effettuate, con specifico riferimento ai progetti di misurazione degli oneri amministrativi avviati, ai passaggi procedurali soppressi, a quelli introdotti e alle compensazioni attuate;</p> <p>c bis) gli effetti delle semplificazioni adottate con specifico riferimento alla riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi interessati;</p> <p>d) le azioni volte ad accrescere, rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale, l'utilizzo degli strumenti telematici tra amministrazione e cittadini.</p>

<p>09 marzo 2015, n. 6</p> <p>Titolo</p> <p>Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;"><i>(Compiti degli enti locali)</i></p> <p>1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli enti locali inviano alla Giunta regionale una relazione riguardante le iniziative di partecipazione attiva alla gestione ambientale e del territorio poste in essere nell'anno precedente con la collaborazione degli agricoltori custodi.</p> <p>2. La Giunta regionale trasmette la relazione all'Assemblea legislativa, al fine di consentire la valutazione degli effetti di questa legge.</p>
<p>24 marzo 2015, n. 11</p> <p>Titolo</p> <p>Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni finali)</i></p> <p>1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale invia all'Assemblea legislativa regionale una relazione relativa all'impiego dei beni inseriti nella Banca e ai risultati ottenuti in termini di occupazione nell'anno precedente. (Mod. Art. 32 2016/2018)</p>

<p>per favorire l'occupazione nel settore agricolo</p>	
<p>07 febbraio 2017, n. 3</p> <p>Titolo</p> <p>Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;"><i>(Clausola valutativa)</i></p> <p>1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale con cadenza annuale, a partire dall'anno 2017, unitamente alla proposta di Piano regionale integrato indicato all'articolo 9, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) la realizzazione degli obiettivi previsti nel piano regionale integrato di cui all'articolo 9, i risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;b) gli effetti delle politiche realizzate sulla diffusione delle sale di cui all'articolo 3 nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili;</p> <p>c) il grado di diffusione del marchio “No Slot” e le eventuali forme di premialità attivate a favore dei soggetti che lo espongono.</p> <p>2. I risultati delle valutazioni effettuate sono pubblicati nel portale dell'Osservatorio regionale di cui al comma 3 dell'articolo 1.</p>

<p>27 febbraio 2017, n. 6</p> <p>Titolo</p> <p>Trasformazione della Società Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) in società a responsabilità limitata</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Controllo analogo)</i></p> <p>Comma 6. La Giunta regionale riferisce al Consiglio-Assemblea legislativa regionale attraverso una relazione trasmessa alla competente Commissione assembleare, sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla SVIM s.r.l., sulle risultanze del bilancio di esercizio, nonché sugli atti che la stessa Giunta intende adottare ai sensi del comma 2 entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.</p>
<p>6 giugno 2017, n. 13</p> <p>Titolo</p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio"</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;"><i>(Clausola valutativa)</i></p> <p>Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale fornisce all'Assemblea legislativa regionale una relazione contenente lo stato di attuazione delle misure previste all'articolo 2 al 31 dicembre dell'anno precedente, con particolare riferimento ai dati relativi al monitoraggio dei consumi dei prodotti, distinti per tipologia di canale di distribuzione.</p>
<p>7 agosto 2017, n. 27</p> <p>Titolo</p> <p>Norme per la promozione della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;"><i>(Clausola valutativa)</i></p> <p>1. La Giunta regionale presenta, a cadenza biennale, al Consiglio-Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni; b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi di questa legge, evidenziandone i risultati ottenuti; c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti da questa legge nonché le modalità di selezione dei soggetti coinvolti; d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

<p>cultura della legalità e della cittadinanza responsabile</p>	<p>2. La relazione viene resa pubblica a cura del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.</p>
<p>9 agosto 2017, n. 28</p> <p>Titolo</p> <p>Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione e sugli effetti di questa legge.</p>
<p>13 novembre 2017, n. 32</p> <p>Titolo:</p> <p>Interventi di economia solidale,</p> <p>lotta agli sprechi e prime azioni</p> <p>di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per il contrasto allo spreco alimentare e non alimentare. A tal fine, con riferimento alle attività previste all'articolo 2 e agli interventi disciplinati dall'articolo 5, la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) quali attività sono state poste in essere dalla Regione in riferimento a quanto previsto all'articolo 2;</p> <p>b) quali attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e di formazione sono state realizzate e quali esiti hanno prodotto;</p> <p>c) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;</p> <p>d) quali iniziative previste nel programma annuale degli interventi sono state realizzate, qual è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;</p> <p>e) qual è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;</p> <p>f) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte e l'entità degli oneri</p>

<p>legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 “Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”.</p>	<p>finanziari connessi all’attuazione degli interventi.</p>
<p>18 dicembre 2017, n. 38</p> <p>Titolo:</p> <p>Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale a decorrere dal 2018, all’Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge.</p> <p>2. La competente commissione assembleare esamina la relazione ed attiva eventuali audizioni.</p>
<p>17 maggio 2018, n. 14</p> <p>Titolo:</p> <p>Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa regionale con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, avvalendosi dei dati e delle informazioni prodotti dall’attività di monitoraggio del Comitato, prevista al comma 5 dell’articolo 4.</p> <p>2. La relazione contiene almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività formative ed informative avviate e realizzate, soggetti coinvolti nella gestione, tempi e bacini di utenza; b) livelli di diffusione dei prodotti inseriti nella ristorazione pubblica collettiva attraverso l’utilizzo dell’Indice di Adeguatezza Mediterranea; c) descrizione delle iniziative di sostegno alle filiere, con specificazione dei relativi impegni finanziari sostenuti dalla Regione; d) attività realizzate dai soggetti aderenti alla rete indicata all’articolo 5. <p>3. La commissione assembleare, esaminata la relazione, elabora una eventuale proposta di risoluzione da sottoporre all’Assemblea legislativa regionale contenente gli indirizzi per il successivo programma previsto all’articolo 3.</p>

<p>28 giugno 2018, n. 21</p> <p>Titolo: Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale, sulla base del monitoraggio e dei dati raccolti dal Comitato di cui all'articolo 7, trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente le seguenti informazioni:</p> <p>a) il numero di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) domande presentate; 2) domande ammesse a finanziamento; 3) domande non ammesse a finanziamento con la relativa motivazione di esclusione; <p>b) le caratteristiche dei progetti presentati;</p> <p>c) il numero e le caratteristiche dei contratti di lavoro stipulati;</p> <p>d) gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della legge;</p> <p>e) i percorsi formativi realizzati per gli assistenti personali.</p>
<p>17 luglio 2018, n. 24</p> <p>Titolo: Promozione di negozi di prodotti sfusi e alla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per favorire l'utilizzo di prodotti alla spina. A tal fine, con riferimento al programma annuale previsto dall'articolo 3, la relazione illustra per ogni progetto realizzato:</p> <p>a) la tipologia di investimenti attivati;</p>

<p>spina</p>	<p>b) l'indicazione della tipologia e delle quantità di prodotto alla spina commercializzato; c) l'indicazione della riduzione degli imballaggi derivante dall'utilizzo dei prodotti alla spina, per settore merceologico; d) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.</p>
<p>43 17 luglio 2018, n. 25</p> <p>Titolo:</p> <p>Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno le seguenti informazioni: a) interventi progressivamente attivati con particolare riguardo alla manifattura 4.0, start up hi-tech, artigianato digitale, percorsi formativi e di specializzazione; b) iniziative e strumenti attivati per la diffusione della cultura digitale; c) risorse stanziare ed utilizzate; d) soggetti coinvolti nell'attuazione; e) beneficiari raggiunti e loro caratteristiche; f) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione.</p> <p>2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre un attento monitoraggio degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi al fine di assicurare una loro significativa riduzione nonché la più ampia semplificazione amministrativa anche attraverso accordi con gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e mediante la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che ad ogni nuovo onere introdotto da atti normativi o provvedimenti amministrativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere amministrativo di peso equivalente.</p> <p>3. L'Assemblea legislativa cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata, comprendente anche quella degli obiettivi sottesi alle misure e agli strumenti di intervento individuati nel Piano di cui all'articolo 2 sulla base degli indicatori puntualmente definiti nello stesso.</p>

<p>23 luglio 2018, n. 28</p> <p>Titolo:</p> <p>Istituzione dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas (URAE).</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia di questa legge. In particolare la relazione contiene dati e informazioni relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle iniziative attuate per lo sviluppo ed il consolidamento dell'URAE; b) alle attività svolte dal tavolo tecnico; c) alla diffusione e caratteristiche distintive delle iniziative volte alla promozione della costituzione di gruppi di clienti finali; d) al numero, incremento e copertura territoriale dei gruppi di acquisto di clienti finali che hanno aderito ai bandi; e) all'incremento nell'utilizzo finale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; f) alle iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dell'URAE; g) ai risparmi ottenuti dai soggetti aderenti alle iniziative di acquisto collettivo di energia elettrica o di gas naturale.
<p>31 luglio 2018, n. 30</p> <p>Titolo:</p> <p>Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5quater (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la distribuzione per provincia del numero dei controlli sui cantieri effettuati dall'ASUR, del loro esito e delle sanzioni erogate; b) l'andamento delle denunce di infortunio per caduta dall'alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture, distinto per provincia e per modalità di accadimento; c) le attività formative realizzate dall'ASUR, distinte per provincia e per tipologia di soggetti coinvolti con particolare riferimento ai lavoratori ed ai progettisti; d) le attività formative realizzate dagli ordini professionali, comunicate alla Regione sulla base degli accordi indicati all'articolo 5 bis; e) le campagne informative realizzate; f) il numero delle notifiche preliminari dei cantieri effettuate ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 81/2008; g) i punti di forza e le criticità riscontrate nell'attuazione della legge.” <p style="text-align: center;">Art. 8 (Clausola valutativa)</p>

<p>6 agosto 2018, n. 32</p> <p>Titolo:</p> <p>Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia</p>	<p>1. A partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all' Assemblea legislativa regionale, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) gli interventi e le azioni realizzati, specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, il grado di raggiungimento degli stessi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;c) le attività ed i servizi di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge, comunque presenti sul territorio regionale nonché dei servizi di presa in carico dei soggetti coinvolti nelle dinamiche del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, sulla base del monitoraggio effettuato dal Comitato di cui all'articolo 5;d) le specifiche modalità di costituzione della rete regionale delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni impegnate nella realizzazione delle politiche indicate da questa legge e i soggetti che vi aderiscono;e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2, con quelli indicati al comma 5 dello stesso articolo. <p>2. Acquisita la relazione indicata al comma 1 nonché le relazioni degli Organismi regionali di garanzia di cui all'articolo 4 della l.r. 30/2016, l'Assemblea legislativa valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting, della cyberpedofilia nonché della diffusione di notizie false e messaggi di odio.</p> <p>3. L'Assemblea legislativa provvede, inoltre, a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.</p>
---	---

<p>6 agosto 2018, n. 33</p> <p>Titolo:</p> <p>Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Clausola valutativa)</p> <p>1. A partire dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) l'indicazione degli interventi, iniziative e progetti realizzati, specificandone i tempi di attuazione, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti;</p> <p>b) la quantificazione dei finanziamenti regionali concessi ripartita tra i singoli interventi e la distribuzione nel territorio regionale delle risorse erogate;</p> <p>c) gli accordi di programma stipulati tra i soggetti istituzionali ed economico-sociali interessati, diretti alla individuazione e condivisione di percorsi e strumenti idonei a garantire il prelievo dei rifiuti plastici dispersi in mare, il loro recupero o il corretto smaltimento presso centri specializzati;</p> <p>d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;</p> <p>e) il trend della quantità di rifiuti derivanti dall'attività di pesca o raccolti dagli operatori della pesca in mare correttamente smaltiti;</p> <p>f) il numero dei punti di raccolta differenziata realizzati nei porti.</p>
<p>20 settembre 2018, n. 37</p> <p>Titolo:</p> <p>Sostegno a politiche locali dirette all'incremento dell'efficienza energetica e alla promozione delle energie rinnovabili</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Modalità di realizzazione degli interventi)</p> <p>1. Per garantire la coerenza degli interventi da realizzare in ambito energetico con gli obiettivi e le strategie del PEAR, i soggetti di cui all'articolo 2(<i>Consorzi dei Bacini Imbriferi, comuni non aderenti ai consorzio ricompresi nei loro ambiti territoriali</i>) presentano annualmente alla Regione una proposta di programma contenente, tra l'altro, la descrizione dettagliata degli interventi, specificandone i relativi costi e la durata nonché gli indicatori di monitoraggio.</p>
<p>28 gennaio 2019, n.1</p> <p>Titolo:</p> <p>Promozione dell'invecchiamento attivo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 Clausola valutativa</p> <p>1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:</p>

a) le azioni e gli interventi realizzati in attuazione del programma annuale sull'invecchiamento attivo;

b) le azioni e gli interventi realizzati in attuazione della programmazione indicata ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;

c) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari dei contributi;

d) le modalità di funzionamento del Tavolo permanente sull'invecchiamento attivo, il numero delle riunioni effettuate, il numero dei pareri e delle proposte adottate e il loro tasso di successo, con particolare riferimento alla pianificazione indicata ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;

e) il numero delle persone anziane coinvolte negli interventi previsti da questa legge, distinte per sesso, condizione socio-economica ed etnico culturale;

f) i punti di forza e le criticità riscontrate nella programmazione integrata delle azioni e degli interventi previsti da questa legge, con particolare riferimento al ruolo del Tavolo permanente sull'invecchiamento attivo; g) l'andamento dell'aspettativa di vita nella Regione e la percentuale di popolazione anziana presente nella Regione;

h) l'andamento dell'aspettativa di vita oltre i sessantacinque anni di età in condizioni di buona e cattiva salute;

i) gli effetti degli interventi e delle azioni posti in essere, valutati sulla base dei documenti elaborati dall'INRCA, anche con riferimento al risparmio sanitario.

2. La competente Commissione assembleare, d'intesa con il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, esaminata la relazione indicata al comma 1 ed effettuate le consultazioni con le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ed i soggetti attuatori degli interventi realizzati, può proporre risoluzioni all'Assemblea legislativa contenenti indirizzi per l'attuazione della legge in relazione agli anni successivi.

3. L'Assemblea legislativa provvede inoltre a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.

20 febbraio 2019, n. 4

Titolo:

Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche

Art. 5
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il numero dei mulini storici censiti, con l'indicazione di quelli funzionanti e non funzionanti;

b) la localizzazione dei mulini storici;

c) gli interventi di valorizzazione effettuati, con particolare riferimento a quelli di restauro e mantenimento dei mulini, salvaguardia di edifici con valenza storica, rilancio dell'attività di macinazione tradizionale;

d) gli esiti degli interventi indicati alla lettera c), anche in relazione al riutilizzo dei mulini non funzionanti;

e) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi di valorizzazione e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale.

	<p>2. Acquisita la relazione indicata al comma 1, l'Assemblea legislativa valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nella valorizzazione dei mulini ad acqua.</p> <p>3. L'Assemblea legislativa provvede inoltre a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti</p>
<p>20 febbraio 2019, n. 5</p> <p>Titolo:</p> <p>Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Clausola valutativa</p> <p>1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno i seguenti dati ed informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero degli interventi realizzati indicando in particolare quelli della Regione, delle Aziende sanitarie, degli Enti locali e degli altri soggetti pubblici; b) gli accordi definiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 e le azioni coordinate poste in essere in attuazione degli stessi; c) il numero e i contenuti delle iniziative informative o formative in materia di contrasto e prevenzione al tabagismo, il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell'attuazione, nonché i beneficiari ed il livello di partecipazione raggiunto; d) gli effetti delle iniziative indicate alla lettera c) in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 2 dell'articolo 1; e) gli effetti delle iniziative relative ai servizi di assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo, svolte dalle Aziende sanitarie e dalle competenti strutture dell'ASUR; f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere nell'attuazione di questa legge nonché le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte. <p>2. Acquisita la relazione indicata al comma 1, l'Assemblea legislativa valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del tabagismo, curando la divulgazione dei dati e delle informazioni raccolti.</p>
<p>1 aprile 2019, n. 7</p> <p>Titolo:</p> <p>Disposizioni per garantire una buona vita fino all'ultimo e l'accesso alle cure palliative nella regione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Clausola valutativa</p> <p>1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, il Coordinamento regionale per le cure palliative indicato all'articolo 7 trasmette all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interventi posti in essere per sostenere il consolidamento delle reti regionali per le cure palliative con particolare

<p>Marche</p>	<p>riferimento all'andamento dell'offerta di dette cure a domicilio, in hospice, nelle strutture residenziali ed in quelle ospedaliere;</p> <p>b) le risultanze della valutazione degli utenti in ordine alla qualità percepita delle cure erogate;</p> <p>c) i programmi ed i percorsi di formazione effettuati ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, la loro distribuzione territoriale ed il numero dei partecipanti;</p> <p>d) il numero dei pazienti presi in carico dalle reti regionali per le cure palliative distinti per patologia e per area vasta;</p> <p>e) i servizi domiciliari, ambulatoriali, ospedalieri e residenziali di cure palliative erogati, con particolare riferimento alle giornate di cure palliative erogate a domicilio, distinti per area vasta;</p> <p>f) il trend dei pazienti destinatari di questa legge deceduti nelle strutture sanitarie ospedaliere per acuti, negli hospice e nel domicilio, distinto per patologia ed area vasta;</p> <p>g) l'andamento degli accessi al pronto soccorso dei destinatari di questa legge nel mese antecedente il decesso;</p> <p>h) l'andamento dei ricoveri ospedalieri programmati e non programmati dei soggetti destinatari di questa legge in relazione alle diverse patologie;</p> <p>i) l'andamento dei tempi di presa in carico del paziente da parte delle reti regionali delle cure palliative;</p> <p>l) il numero delle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui al comma 3 dell'articolo 3;</p> <p>m) i punti di forza e le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge con particolare riferimento alle azioni di integrazione ospedale-territorio.</p> <p>2. Acquisita la relazione indicata al comma 1 l'Assemblea legislativa valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti provvedendo a curare la divulgazione dei dati e delle informazioni raccolti.</p>